Sistema sanzionatorio e mercato agroalimentare
Percorsi interni e dimensione transnazionale

Università degli Studi di Napoli Federico II
Portici, 5 - 6 novembre 2026
Sala Cinese della Reggia

Nicola Lucifero

ABSTRACT

Interventi di tutela per il mercato agroalimentare e responsabilità civile

Muovendo da alcune considerazioni di carattere generale che hanno sostanzialmente innovato l'impianto del diritto punitivo alimentare, sia con riferimento alle modifiche apportate al Codice penale sia con riguardo alle disposizioni sanzionatorie, la relazione si propone di leggere questi interventi legislativi nel contesto di un processo di rafforzamento degli strumenti di tutela del mercato agroalimentare. Invero, esse sono espressione di una regolazione pubblicistica che mira a garantire un mercato degli alimenti sicuri e sani attraverso la previsione di una moltitudine di obblighi in capo agli operatori che vanno crescendo, e che si riflettono anche nelle molteplici disposizioni di ordine sanzionatorie. In un tale contesto segnato da requisiti tecnici, *standard* da rispettare, obblighi informativi in capo all'operatore alimentare che riguardano non solo l'alimento, ma anche il processo produttivo, vi è da chiedersi quale spazio sia riservato alla responsabilità civile.

In breve, la riflessione vuole collocare la l. 75/2026 nel più ampio contesto degli interventi legislativi volti a regolare il mercato agroalimentare nella prospettiva di elevare, e rendere sempre più pregnanti, i canoni della sicurezza del prodotto. D'altronde, la *sicurezza* appresenta un fine ben rimarcato dalla *General Food Law* che richiede di essere esaminato anche nella prospettiva della responsabilità da prodotto difettoso, di cui alla dir. (UE) 2024/2853, che propende anch'essa alla tutela della salute e alla protezione degli interessi patrimoniali dei consumatori. In questa prospettiva, la valutazione della sicurezza di un prodotto, anche alimentare, condensa una moltitudine di fattori in quando comprende un'analisi obiettiva della sicurezza che il pubblico può legittimamente attendersi, le cui valutazioni – peraltro – sono sempre più difficili ove si consideri la complessità dei processi produttivi, la tecnica impiegata e l'innovazione tecnologica, senza considerarsi le relazioni commerciali lungo la filiera e l'impiego di sofisticati sistemi informativi e di *marketing*. In questo modo il concetto di sicurezza se rapportato al sistema alimentare va estendendosi: esso risulta tutt'altro che statico, ma dinamico, che muta con l'evolversi della tecnica e delle esigenze impresse dal mercato.

Si delinea, in questo modo, una stretta relazione tra regolazione pubblicistica e responsabilità civile. Se le prime si caratterizzano per rispondere ad un approccio preventivo, vi è da chiedersi se è possibile individuare uno spazio per l'azione risarcitoria sul piano civilistico? Dico questo perché, a ben vedere, la crescente attenzione del legislatore ad aumentare gli obblighi in capo all'operatore per prevenire il danno, in linea con una più generale *compliance*, riporta l'attenzione sulle regole di diligenza professionale, buona fede e correttezza per governare il rischio, l'incertezza, e ancora più assicurare il fine della sicurezza per il mercato. Sicché tali disposizioni non si sostanziano soltanto quale autonoma fonte di obbligo, ma in un concreto criterio di integrazione e qualificazione del contenuto di obblighi positivamente previsti che l'imprenditore deve saper cogliere e attuare superando il semplice obbligo. Del resto, queste obbligazioni in capo agli imprenditori incidono necessariamente sul loro comportamento e non si esauriscono nell'esecuzione della sola prestazione, ma sono riferiti alle finalità a cui tende l'assunzione dell'obbligo, ampliando fino ad includere comportamenti non previsti in origine ma integrativi dell'obbligazione.